

Codice Civile

c.c. art. 2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

Capo II

Delle professioni intellettuali

(commento di giurisprudenza)

2229. Esercizio delle professioni intellettuali.

La legge determina le professioni intellettuali [c.c. 2068, 2956, n. 2] per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi [c.c. 2061].

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali] ⁽¹⁾⁽²⁾, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [c.c. 2642].

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

⁽¹⁾ L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con *R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721* e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369*.

⁽²⁾ Vedi, il *D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382*, recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. Per quanto riguarda le singole professioni, si rinvia alla normativa specifica che la disciplina.
